

**SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA L.241/1990 TRA GLI ENTI GESTORI DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DEL TORRE, DELLA CARNIA, FRIULI CENTRALE, DEL NATISONE E VALLI E DOLOMITI FRIULANE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE D'INTERVENTI DENOMINATO "CARE LEAVERS "**

TRA

il Comune di Tarcento, Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Sociale del Torre, rappresentato da Mauro Steccati, in qualità di Sindaco pro tempore

E

il Comune di Udine, Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Sociale Friuli Centrale, rappresentato da Felice De Toni, in qualità di Sindaco pro tempore

E

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Sociale della Carnia, rappresentato da Massimo Di Giusto, in qualità di Direttore Sociosanitario

E

il Comune di Cividale, Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Sociale del Natisone, rappresentato da Daniela Bernardi, in qualità di Sindaco pro tempore

E

la Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali, Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Sociale Valli e Dolomiti Friulane, rappresentato da Francesca Ruscica, Dirigente del Servizio Sociale

**RICHIAMATI**

- L'art. 1, co. 250 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 in cui si stabilisce che: "al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età";
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 523 di data 06.11.2018 che, come disposto dal comma 251 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, definisce le modalità attuative della sperimentazione suddetta, approvando il Piano delle attività che le singole Regioni devono mettere in atto per raggiungere gli obiettivi previsti dalla sperimentazione medesima e, all'art. 5, prevede che il Ministero finanzia gli interventi sperimentali per l'80% del costo complessivo e che le Regioni garantiscano il cofinanziamento della quota residua, demandando ad esse il compito di selezionare gli ambiti territoriali da coinvolgere nella sperimentazione;
- il "Piano di attività 2019-2021 'Sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria', documento a cura della DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Decreto n. 191/2019 del MLPS, dettaglia il Progetto e le attività attese dalla sperimentazione di cui trattasi, prevedendo altresì la figura chiave del cd. "tutor per l'autonomia", soggetto impegnato a sostenere le finalità e gli obiettivi della sperimentazione nazionale e dei progetti individualizzati delle ragazze e dei ragazzi coinvolti, e la borsa dell'autonomia;
- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 – 2023 che, all'interno delle politiche volte alle persone di minore età, individua il programma sperimentale d'interventi 'Care Leavers' quale obiettivo da riconoscere su tutto il territorio nazionale;

- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 24.01.2022 al numero 169, con il quale, all'articolo 2 è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023) e all'articolo 3 sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023, per interventi, in via sperimentale, in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;
- Che la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato il territorio dell'Ambito Territoriale del Torre quale ATS in cui avviare una seconda sperimentazione, che sarà finanziata con un importo pari ad euro 125.000,00;
- Che detta sperimentazione ha avuto il nulla osta da Ministero.

#### **ATTESO CHE**

- l'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 17, co. 4 della L.R. n. 6/2006 prevede che "a fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi";
- visto il numero contenuto di ragazzi candidabili al progetto presso ciascun ATS l'Ambito territoriale del Torre ha presentato alla Regione Friuli Venezia Giulia la propria candidatura per un unico progetto destinato a soggetti "Care Leavers" residenti anche negli Ambiti Territoriali del Friuli Centrale, della Carnia e del Natisone;
- l'ATS del Torre detiene pertanto la titolarità del progetto ed è l'assegnatario delle risorse da destinare alla sperimentazione, la quale sarà svolta sul territorio dei tre Ambiti Territoriali: Torre, Friuli Centrale, Carnia e Natisone
- dall'analisi del contesto svolta dai servizi coinvolti, il numero stimato di destinatari alla data di sottoscrizione del presente accordo, cosiddetti "Care Leavers", ragazze e ragazzi residenti nel territorio degli Ambiti Territoriali del Torre, Friuli Centrale e Natisone che potranno beneficiare del servizio è di nr. 8 ragazzi e che tale numero potrà variare fino ad un massimo di 10.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Con il presente Accordo gli Ambiti Territoriali sottoscrittori, per il tramite dei rispettivi Enti gestori, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006, definiscono e assumono gli impegni e le responsabilità reciproci nonché gli adempimenti a cui ciascuno è tenuto per la realizzazione in forma congiunta del programma "Care Leavers" presentato a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ex art. 1 co. 386 della L. 28/12/2015 n. 208, che riserva una quota destinata ad interventi sperimentali in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, cosiddetti "Care Leavers", al fine di permettere loro di completare il percorso di crescita verso l'autonomia.

##### **Articolo 2 (Impegni dell'ATS capofila)**

1. L'ATS capofila:
  - a) è titolare del progetto;
  - b) è responsabile per l'attuazione del progetto, assegnatario delle risorse, responsabile dell'utilizzo delle stesse e della loro rendicontazione;
  - c) assume il coordinamento progettuale e sovrintende a tutte le fasi e le attività del progetto;

- d) cura i procedimenti amministrativi e contabili connessi alla realizzazione delle attività;
- e) riveste il ruolo di stazione appaltante e di referente con i soggetti e/o operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Progetto
- f) nomina un Referente di progetto.

### **Articolo 3 (Impegni degli ATS Partners)**

1. Gli ATS Partners beneficiano delle attività e degli interventi previsti dal Progetto e assicurano la massima collaborazione all'ATS capofila relativamente ad ogni adempimento occorrente per la completa realizzazione del Progetto, fermo restando che la presa in carico del Care Leaver rimane dell'ATS di residenza del ragazzo.
2. Gli ATS Partners si impegnano in particolare a:
  - a) collaborare allo svolgimento delle attività progettuali con continuità, dando immediata comunicazione all'ATS capofila di tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento delle attività;
  - b) collaborare con l'ATS capofila al fine di consentirgli di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal Decreto di assegnazione del finanziamento;
  - c) inviare all'ATS capofila ogni documentazione riguardante il Progetto da questo richiesta;
  - d) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Accordo;
  - e) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
  - f) rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo procedurale relativo all'attuazione degli impegni assunti nel presente Accordo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla completa attuazione del Progetto;
  - g) nominano un Referente di progetto.

### **Articolo 4 (Accordi organizzativi e protocolli operativi)**

1. Nell'ambito degli impegni previsti dal presente Accordo, gli ATS aderenti, previa conformi deliberazioni autorizzative delle rispettive Assemblee dei Sindaci, potranno sottoscrivere specifici accordi organizzativi e protocolli operativi in relazione alle specifiche esigenze necessarie alla realizzazione del Progetto (es tavolo locale).
2. Gli accordi organizzativi e i protocolli operativi potranno prevedere, in particolare, l'assegnazione delle risorse umane ed organizzative degli ATS da destinare alla realizzazione delle attività inerenti il Progetto, l'articolazione delle azioni specifiche mediante cui si sviluppa la collaborazione operativa, gli apporti dei soggetti partecipanti, i tempi di esecuzione delle azioni.

### **Articolo 5 (Governance del Progetto)**

1. Al fine di garantire l'attuazione del Progetto è costituita una Cabina di regia – con possibilità di operare con una geometria variabile - composta da:
  - Referente dell'Ambito Capofila;
  - Referenti degli Ambiti Partner;
  - Assistenti Sociali referenti dei singoli "Care Leavers";
  - Tutors.
2. Alla Cabina di regia di cui al comma 1 sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
  - a) assicurare il presidio amministrativo del Progetto;
  - b) assicurare il raccordo e la piena collaborazione degli ATS partecipanti;
  - c) monitorare lo stato di attuazione del Progetto e vigilare sulla piena, tempestiva e corretta realizzazione dello stesso;
  - d) individuare le cause che ostacolano l'attuazione del Progetto ed elaborare soluzioni per il superamento di ogni problematica;
  - e) informare le Assemblee dei Sindaci degli ATS aderenti sullo stato di attuazione del Progetto.
  - f) partecipare agli incontri del Tavolo Regionale, del Tavolo locale o dai Tutors nazionali.
3. La Cabina di regia tiene incontri periodici ai quali possono essere invitati altri soggetti facenti parte a vario titolo del Progetto

La struttura di Governance decentrata definita dalla Guida alla sperimentazione nazionale "Care Leavers" si articola inoltre attorno a:

Tavolo Regionale

Tavolo Locale

Equipe Multidisciplinare, meglio definiti nella suddetta Guida;

Il Tavolo Regionale e il Tavolo Locale rappresentano un livello d'integrazione multidimensionale degli attori che possono favorire il conseguimento delle finalità e degli obiettivi dei percorsi verso l'autonomia.

Essi mirano a organizzare le risorse, co-progettare azioni di sistema che possano promuovere la sperimentazione, condividere responsabilità e l'individuazione di soluzioni per problemi comuni.

#### **Articolo 6 (Revoca del finanziamento e assunzione dei costi non coperti)**

1. In caso di revoca integrale o parziale del finanziamento, i costi sostenuti per la realizzazione del progetto non coperti da finanziamento saranno ripartiti fra gli ATS sottoscrittori del presente Accordo in relazione alla suddivisione delle relative quote.

2. Qualora la revoca del finanziamento dipenda da cause derivanti da gravi violazioni e negligenze direttamente imputabili a uno o più ATS, saranno questi ultimi a rispondere dei costi complessivamente sostenuti per la realizzazione del Progetto non coperti da finanziamento, in rapporto alle rispettive assegnazioni come stabilite nel Progetto.

3. Con riferimento ai precedenti punti, gli ATS si impegnano a rivedere annualmente il piano finanziario. Tale revisione sarà altresì funzionale ad accertare eventuali ulteriori finanziamenti da parte del Ministero.

#### **Articolo 7 (Durata e recesso)**

1. Il presente Accordo decorre dalla sua sottoscrizione e termina contestualmente al completamento di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutte le operazioni richiesti per la chiusura del Progetto.

2. La data di termine delle operazioni di cui al comma 1 è comunicata a mezzo PEC dall'ATS Titolare a tutti gli ATS Partners.

3. Gli ATS aderenti non possono recedere anticipatamente dal presente accordo.

#### **Articolo 8 (Controversie)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale.

#### **Articolo 9 (Trattamento dati personali)**

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali relative all'attuazione del Progetto saranno definite dalla Cabina di regia nel rispetto del presente Accordo nonché di tutti i principi di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR), di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alle linee guida e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili. In particolare, a seguito della stipulazione del presente Accordo sorge tra Ambiti Territoriali sottoscrittori ed i comuni ad essi partecipanti una ipotesi di contitolarità di dati personali ai sensi dell'art. 26 GDPR, atteso che più soggetti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento; tale contitolarità verrà compiutamente disciplinata con apposito e separato accordo ai sensi del citato art. 26 GDPR, una volta che la Cabina di regia avrà definito le modalità concrete ed operative per l'attuazione del Progetto, stabilendo i flussi di dati e le rispettive responsabilità tra i contitolari.

## **Articolo 10 (Norme applicabili)**

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

## **Articolo 11 (Registrazione)**

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il comune di Cividale, in qualità di Ente gestore dell'Ambito Territoriale Sociale del Natisone: il Sindaco\_\_\_\_\_

Per il comune di Tarcento, in qualità di Ente gestore dell'Ambito Territoriale Sociale del Torre: il Sindaco\_\_\_\_\_

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, in qualità di Ente gestore dell'Ambito Territoriale Sociale della Carnia: il Direttore Sociosanitario \_\_\_\_\_

Per il comune di Udine, in qualità di Ente gestore dell'Ambito Territoriale Sociale Friuli Centrale: il Sindaco\_\_\_\_\_

Per la Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali, Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Sociale Valli e Dolomiti Friulane: la Dirigente del Servizio Sociale \_\_\_\_\_